



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 42201 del 12 marzo 2013

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Articolo 71, comma 6, lettera b) -
Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'esercizio al dettaglio
dell'attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e
bevande – Impiegato 4° livello ccnl alimentaristi artigiani

Si fa riferimento alla mail con la quale codesta Unione di Comuni chiede di conoscere se
un soggetto assunto dal 2005 in una ditta artigiana del settore alimentare in qualità di impiegato
4° livello del c.c.n.l. per alimentaristi artigiani possa considerarsi in possesso del requisito
professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e
per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010,
riconosce il possesso del requisito a chi ha “ ... *per almeno due anni, anche non continuativi,
nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o
nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera,
presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in
altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale*”.

In particolare, la qualifica del lavoratore dipendente deve essere riconosciuta dal contratto
collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli
professionali nei quali il personale è inquadrato.

I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda
almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-



pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Con particolare riferimento al fatto che il soggetto abbia prestato la propria opera presso una impresa artigiana, si precisa che la scrivente Direzione ha riconosciuto precedentemente la qualificazione a soggetti che l'hanno acquisita presso imprese artigiane operanti nel settore alimentare (e quindi non esercenti l'attività di vendita o somministrazione richiamate nella citata lettera b), del comma 6, dell'articolo 71) solo nel caso in cui, però, abbiano effettivamente svolto attività di produzione e manipolazione di alimenti.

Ciò premesso, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro AREA ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE, si evidenzia che lo stesso si applica sia ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del SETTORE ALIMENTARE che a quelli dipendenti da imprese del SETTORE PANIFICAZIONE.

Nell'ambito della classificazione del personale delle imprese di panificazione il personale è distinto in gruppo A, nel quale rientra il personale operaio addetto alla panificazione e ad altre attività comunque produttive e/o manifatturiere, e gruppo B, nel quale rientra il personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione.

Si precisa, al riguardo, che con riferimento al personale inquadrato nel settore Panificazione, la scrivente Direzione ha già avuto modo di sostenere che la qualificazione professionale poteva essere riconosciuta ove il soggetto fosse inquadrato unicamente nel GRUPPO A (specificamente nei livelli A1super - A1-Operaio specializzato - A2-Operaio qualificato di I° categoria, - A3-Operaio qualificato di II° categoria).

Nell'ambito della classificazione del personale del settore alimentare i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di 6 livelli.

Non essendo prevista, come nel precedente caso, una specifica distinzione del personale a seconda della tipologia di attività lavorativa eseguita, si ritiene di ribadire che il possesso della qualificazione professionale possa essere riconosciuto solo nel caso in cui sia stata svolta un'attività effettivamente di produzione e manipolazione di alimenti e solo per quei lavoratori inquadrati almeno a partire dal quarto livello professionale.

Di conseguenza, stante quanto sopra, il soggetto in questione potrebbe essere considerato in possesso della qualificazione richiesta, salvo accertarsi che l'attività svolta sia stata di effettiva produzione e manipolazione di alimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio